

Società Italiana di Chemioterapia

REGOLAMENTO

Articolo 1

I soci tutti sono tenuti al versamento della loro quota annuale, il cui importo minimo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, entro i primi tre mesi dell'anno finanziario. Il Consiglio Direttivo darà avviso delle variazioni delle quote agli interessati tre mesi prima del successivo anno sociale.

I Soci in mora potranno partecipare alle assemblee dopo aver sanato la mora. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare decaduto il Socio moroso da oltre due anni.

I Soci effettivi hanno il diritto di partecipare a tutte le assemblee generali, annuali e straordinarie. A ciascun Socio sarà inviato l'ordine del giorno della riunione unitamente all'avviso di convocazione. I Soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto; non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo o altri organi della Società.

Articolo 2

L'ammissione di nuovi Soci è subordinata alla presentazione di una richiesta di ammissione che l'aspirante invierà al Segretario della Società, il quale la trasmetterà per l'esame alla Commissione di ammissione. La domanda firmata dall'aspirante, deve comprendere un breve curriculum che ne comprovi l'attività nel settore della chemioterapia e scienze affini, con allegato un elenco delle eventuali pubblicazioni, e deve essere controfirmata da almeno due Soci effettivi. Il Segretario avrà cura di sottoporre ad ogni prossimo Consiglio le domande degli aspiranti pervenute. Il Segretario darà la relativa comunicazione ai Soci la cui nomina sia stata approvata dall'Assemblea. Tali Soci dovranno versare la cifra corrispondente alla quota annuale per l'anno in corso. Essi avranno diritto di voto a decorrere dall'assemblea successiva alla nomina. I Soci onorari sono nominati su proposta di almeno dieci Soci, parere favorevole della Commissione di ammissione e approvazione finale da parte dell'assemblea generale. Il numero dei Soci onorari non potrà essere superiore ad un ventesimo del numero totale dei Soci.

Articolo 3

Le candidature per la nomina a membro del Consiglio Direttivo verranno presentate dai membri del Consiglio in carica, dal Past-President, dall'Assemblea dei Soci immediatamente prima della votazione per le cariche sociali ed anche da singoli Soci che le facciano pervenire al Consiglio Direttivo tre mesi prima che si tenga l'Assemblea.

La lista è redatta dal Consiglio Direttivo e sarà presentata direttamente alla Assemblea per la votazione.

Articolo 4

Per la composizione del Consiglio a norma di Statuto, saranno presentate due liste di candidati (valutabili nel numero assoluto dei voti), comprendenti l'una i docenti di ruolo di Chemioterapia (Professori di I e II Fascia e Ricercatori confermati) e l'altra gli altri Soci. Entreranno a far parte del Consiglio coloro che abbiano ottenuto più voti nelle rispettive liste.

Articolo 5

Qualora nel Consiglio Direttivo venga a mancare un Consigliere sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti dall'ultima assemblea da cui il Consiglio stesso fu espresso.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo neo-eletto dall'Assemblea dei Soci è convocato, per la attribuzione delle cariche Sociali, dal Consigliere anziano entro 30 giorni dalla data dell'elezione.

Articolo 7

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede il più anziano in età. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri. Le deleghe per farsi rappresentare nelle sedute del Consiglio devono esser date per iscritto. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad alcuni suoi membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della metà più uno dei membri presenti.

Articolo 8

A specifica dei suoi compiti, oltre quelli statutari, il Consiglio tra l'altro:

- a) attua le decisioni adottate dall'assemblea;
- b) delibera circa la partecipazione della Società a Congressi o Riunioni scientifiche nazionali e internazionali, programma i corsi di aggiornamento e le attività di formazione professionale e accreditamento;
- c) predispone gli indirizzi cui dovrà ispirarsi l'organizzazione scientifica di Congressi e Riunioni che interessano la Società;
- d) indice ogni due anni un congresso nazionale;
- e) adotta decisioni in merito ad eventuali problemi di pubblico interesse, attinenti alla chemioterapia anche attraverso proposte o risoluzioni da trasmettere agli Enti Pubblici competenti;
- f) formula proposte riguardanti l'incremento scientifico, didattico e sociale della chemioterapia;
- g) coordina e mantiene contatti con Autorità ed Istituzioni nazionali e regionali.

Articolo 9

Il Segretario Generale-Tesoriere:

- a) redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea generale dei Soci;
- b) tiene l'archivio sociale;
- c) aggiorna periodicamente l'elenco dei Soci;
- d) incassa le quote sociali e cura il bilancio.
- e) cura la trasmissione delle domande alla Commissione di ammissione degli aspiranti Soci.

Articolo 10

La Società ogni anno tiene un'Assemblea Generale Ordinaria possibilmente in coincidenza di una riunione scientifica e comunque entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale e finanziario.

Articolo 11

L'ordine del giorno dell'assemblea generale viene fissato dal Presidente, coadiuvato dal Segretario e in accordo col Consiglio Direttivo, e sarà inviato con lettera semplice ai Soci, di norma almeno trenta giorni prima della data fissata.

Articolo 12

I Soci possono proporre al Consiglio Direttivo l'inserimento di particolari argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea generale, almeno due mesi prima dell'assemblea.

Articolo 13

In attuazione di quanto previsto nello Statuto le assemblee generali saranno valide in prima convocazione quando saranno presenti almeno la metà più uno di tutti i Soci aventi diritto di voto (Soci onorari, effettivi e sostenitori) in regola con il pagamento delle quote sociali, in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda adunanza non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

All'assemblea generale verranno sottoposti annualmente gli argomenti di cui all'Articolo 13 dello Statuto.

Articolo 14

I Soci effettivi che non possono intervenire di persona alla assemblea generale per discutere e deliberare su ogni punto all'ordine del giorno possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci effettivi presenti. Ciascuno Socio effettivo non può rappresentare più di tre Soci. Al momento della votazione il Segretario Generale dovrà curare che venga constatata la validità delle deleghe.

Articolo 15

L'assemblea generale procede alle votazioni normalmente per alzata di mano, tranne nei casi in cui è prescritta la votazione segreta. La votazione segreta è prevista per l'elezione del Consiglio Direttivo ed inoltre prevista in tutti gli altri casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dell'assemblea.

Articolo 16

I Soci aspiranti a far parte del nuovo Consiglio Direttivo dovranno darne comunicazione al Consiglio almeno 90 giorni prima della successiva assemblea al Segretario e al Consiglio Direttivo uscente, il quale provvederà a redigere due elenchi in ordine alfabetico: un elenco di chemioterapisti ed un elenco di cultori della materia. Tali elenchi dovranno essere esposti in modo visibile nel locale in cui si procederà alla votazione.

Articolo 17

Le elezioni di cui al precedente articolo avranno luogo a votazione separata mediante due schede scritte, una per i chemioterapisti (scheda A) ed una per i cultori (scheda B). Ciascun Socio potrà indicare per l'elezione del Consiglio Direttivo fino a sei nomi di preferenza per la scheda A e cinque per la scheda B. Risulteranno eletti i primi 6 Soci della scheda A e i primi 5 della scheda B.

Articolo 18

La votazione mediante referendum per corrispondenza dovrà essere effettuata mediante lettera semplice.

Articolo 19

Le eventuali proposte di modifiche dello Statuto debbono essere comunicate per lettera semplice al domicilio dei Soci e debbono essere inserite nell'ordine del giorno dell'assemblea generale immediatamente successiva.

Articolo 20

La Società auspica che la pubblicazione dei lavori scientifici in lingua inglese dei propri soci avvenga sul *Journal of Chemotherapy*. La suddetta rivista, edita da Maney Publishing, è consultabile gratuitamente *online* dai propri soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Riassunti o atti di riunioni scientifiche della Società potranno essere pubblicati anche su altri mezzi di diffusione scientifica.

Articolo 21

Nella eventualità che siano da assegnare premi per ricerche in tema di chemioterapia gestiti dalla Società, della Commissione giudicatrice dovranno in ogni caso far parte il Presidente della Società ed almeno due membri del Consiglio. Nel caso di lasciti o donazioni destinate espressamente a premi o borse da assegnare, l'accettazione sarà subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo.

Una quota delle iscrizioni ai congressi nazionali, ai corsi educazionali ed a qualsiasi altro evento scientifico della SIC verrà destinata al bilancio della Società (10% delle quote di iscrizione).

Articolo 22

COMMISSIONE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI

La commissione di ammissione viene designata dal Consiglio Direttivo e si compone di 3 persone prescelte tra i soci della Società.

Almeno un componente del Consiglio Direttivo dovrà far parte di questa commissione.

Articolo 23

COMITATI

Il Presidente ha la facoltà di creare dei comitati *ad hoc* così come può essere opportuno per il miglior interesse della Società e può indicare i responsabili di questi comitati, con un mandato coincidente con la durata della carica del Presidente.

Ad es.: 1 - Comitato Relazioni esterne

Designare persone che tengano relazioni con altre Società e associazioni, a seconda delle circostanze. Questa designazione deve essere gradita a entrambe le parti. I rappresentanti riferiscono al Presidente e al Comitato direttivo.